

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nell'anno in corso, si registra una sostanziale conferma del numero di comunicazioni in materia di bollette, tariffe misura e distacchi. Si rileva invece un certo incremento di comunicazioni relative agli allacciamenti e ai contatori. Il primo aspetto deriva dal fatto che, anche nel periodo 2007-2008, sono riemerse problematiche contingenti relative agli allacciamenti e alla connessa applicazione della delibera 18 marzo 2004, n. 40 (e successive modifiche e integrazioni) in merito alle attivazioni delle forniture di gas, mentre il secondo aspetto può essere collegato anche alle notizie di stampa che hanno riguardato problemi di corretto funzionamento dei contatori di gas c.d. "a membrana". Un sensibile aumento ha riguardato anche la tematica della contrattualistica e della fatturazione; quest'ultimo aspetto ha riguardato in particolare i conguagli di consu-

mi (dipendenti sia da stime non perfettamente congrue in considerazione delle diverse rigidità invernali, sia da mancate letture consecutive nel tempo), nonché la doppia fatturazione ed errori di fatturazione.

Da ultimo, si segnala che le comunicazioni con minore incidenza numerica rappresentano il 3,1% sul totale di quelle riguardanti il settore e sono ricomprese nella categoria "Altro"; esse sono costituite, tra le altre, da comunicazioni aventi a oggetto principalmente le problematiche relative alla sicurezza, all'esecuzione dei lavori necessari per la fornitura di gas e alle imposte. Nell'ambito del servizio di distribuzione e di vendita del gas, deve altresì essere evidenziato anche il persistere di comunicazioni relative all'articolata tematica dell'esercizio del diritto di recesso.

TAV. 6.6

**Argomenti oggetto delle comunicazioni sul settore gas ricevute dall'Autorità negli ultimi due anni**

ARGOMENTI OGGETTO DI COMUNICAZIONE	PERIODO APRILE 2006 - MARZO 2007		PERIODO APRILE 2007 - MARZO 2008	
	NUMERO	%	NUMERO	%
Contratti e qualità commerciale/fornitura	233	24,9	311	20,3
Fatturazione	248	26,5	465	30,4
Allacciamenti	161	17,2	351	22,9
Bollette	16	1,71	24	1,6
Tariffe	20	2,1	23	1,5
Misura	12	1,3	14	0,9
Mercato e concorrenza	145	15,5	191	12,5
Contatori	21	2,2	66	4,3
Distacchi	32	3,4	38	2,5
Altro	48	5,2	47	3,1
<b>TOTALE</b>	<b>936</b>	<b>100,0</b>	<b>1.530</b>	<b>100,0</b>

# Indagini, vigilanza, controllo e sanzioni

## Indagini e istruttorie conoscitive

Indagine conoscitiva sull'applicazione dei coefficienti di adeguamento tariffario e di correzione dei volumi del gas naturale

Con delibera 1 giugno 2007, n. 124, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva sul rispetto da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale, in ambito nazionale, delle disposizioni riguardanti il coefficiente di adeguamento tariffario M e il coefficiente di correzione dei volumi K di cui alle delibere 28 dicembre 2000, n. 237 e n. 138/04, che devono essere applicati ai dati dei misuratori per la determinazione di prezzi e tariffe; detta istruttoria è stata chiusa con delibera 18 settembre 2007, n. 227, con cui l'Autorità ha, tra l'altro, evidenziato l'esigenza di porre in essere successivi interventi anche allo scopo di compiere ulteriori approfondimenti e verifiche sui dati acquisiti.

A seguito di tale indagine e considerando che le informazioni in questione sono necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza che la legge attribuisce all'Autorità, con delibera 23 ottobre 2007, n. 270 e delibera 23 ottobre 2007, n. 271, si è deciso di richiedere ad alcune imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale l'invio una serie di informazioni, indicate in appositi questionari pubblicati sul sito internet della stessa Autorità.

Indagine conoscitiva congiunta Antitrust-Autorità sugli stoccaggi

Con delibera 22 novembre 2007, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità hanno avviato un'indagine conoscitiva congiunta sull'attività di stoccaggio nel settore del gas naturale in Italia. L'iniziativa è finalizzata a indagare la presenza di eventuali ostacoli allo svilupparsi di nuova capacità di stoccaggio, a valutare l'eventuale esistenza e la disponibilità di strumenti di flessibilità alternativi allo stoccaggio e l'accesso agli stessi da parte dei nuovi entranti. L'indagine, in particolare, intende analizzare il contesto normativo e regolamentare, anche al fine di valutarne l'impatto sulle dinamiche competitive del settore.

Il provvedimento si è reso necessario anche perché i potenziamenti della disponibilità di stoccaggio sinora effettuati, ottenuti in maggior parte attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo e della gestione delle capacità esistenti, non sono sufficienti né a garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale, né ad assicurare la disponibilità di flessibilità necessaria agli operatori per competere efficacemente nel mercato liberalizzato, come già evidenziato dall'Autorità nelle segnalazioni al Parlamento e al Governo del 3 agosto 2005, del 24 luglio 2007 e nell'Audizione alla Camera dei deputati del 3 ottobre 2007.

## Vigilanza e controllo

### Le attività di controllo dell'Autorità: le risorse esterne coinvolte

Al fine di rafforzare e intensificare le attività di controllo e ispezione riguardanti operatori, impianti, processi e servizi dei settori elettrico e gas, l'Autorità si avvale della collaborazione della Guardia di Finanza ai sensi del Protocollo di intesa, adottato nel settembre 2001 (delibera 14 settembre 2001, n. 199) e rinnovato ed esteso nel dicembre 2005 (delibera 15 dicembre 2005, n. 273). Inoltre collaborano con l'Autorità anche enti di comprovata autorevolezza ed esperienza nei settori regolati quali in particolare:

- la Stazione sperimentale per i combustibili, per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas;
- la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE), per le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti incentivati di produzione di energia elettrica (alimentati da fonti rinnovabili, assimilate alle rinnovabili e impianti di cogenerazione) e presso le Imprese elettriche minori;
- l'Ente per le nuove tecnologie, energia e ambiente (ENEA), per lo svolgimento delle attività di controllo nell'ambito della valutazione e certificazione dei progetti di risparmio energetico.

Tutti i controlli e le ispezioni sono orientati prioritariamente alla verifica delle condizioni di erogazione dei servizi di pubblica utilità (qualità del servizio, sicurezza, accesso alle reti, tariffe, integrazioni tariffarie, incentivi alla produzione ecc.) e determinano vantaggi e miglioramenti nei servizi erogati ai clienti e ai consumatori finali. In esito a tali attività ispettive, l'Autorità può adottare provvedimenti di tipo prescrittivo o sanzionatorio nei casi in cui siano state accertate inadempienze o violazioni della normativa.

Inoltre, anche in relazione alla configurazione del Corpo quale polizia economica e finanziaria, il coinvolgimento della Guardia di Finanza appare decisivo nello svolgimento degli accertamenti dove siano previsti contributi pubblici di ogni natura.

### Le verifiche ispettive svolte nel periodo 2007-2008

Nel periodo 1 aprile 2007 – 31 marzo 2008, sono state effettuate 114 verifiche ispettive, di cui 92 svolte in collaborazione con il Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza e 22 in collaborazione con la CCSE, a fronte di 123 complessivamente svolte nell'annualità precedente (Tav. 6.7). Le verifiche ispettive svolte in collaborazione con il Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza hanno registrato un continuo incremento essendo aumentate da 58 nel 2004, a 83 nel 2005, a 88 nel 2006 e a 92 nel 2007.

Le verifiche ispettive, svolte in collaborazione con la CCSE in materia di impianti di produzione elettrica incentivati alimentati da fonti rinnovabili, assimilate e di cogenerazione, ammontano, a partire dal 2005 e fino al 31 marzo 2008, a 105 impianti per una potenza installata di oltre 7.160 MW. In esito a tali verifiche, sono state avviate azioni di recupero amministrativo di incentivazioni indebitamente percepite per oltre 91 milioni di euro, di cui circa 31,5 milioni di euro già versati, contribuendo a ridurre il fabbisogno, attuale e prospettico, dell'onere generale di sistema più rilevante oggi gravante in bolletta (componente tariffaria A<sub>3</sub>).

Delle 92 verifiche ispettive svolte in collaborazione con i militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 51 sono state effettuate anche in collaborazione con la Stazione sperimentale per i combustibili.

Nel corso del 2007 sono state altresì avviate verifiche ispettive in nuovi segmenti di indagine tra cui:

- la corretta applicazione, da parte delle imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale, del coefficiente K di correzione dei volumi letti dai misuratori;
- il riconoscimento delle integrazioni tariffarie alle Imprese elettriche minori non trasferite all'Enel Spa, che ha impegnato in una attività congiunta di collaborazione l'Autorità, la Guardia di Finanza e la CCSE;
- il monitoraggio delle informazioni fornite ai clienti attraverso i punti di contatto con la clientela degli esercenti il

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SETTORE	ARGOMENTO	2003	2004	2005	2006	2007
Qualità del servizio elettrico	Continuità del servizio	12	11	10	8	11
	Qualità commerciale	-	-	1	4	-
Qualità del servizio gas	Grado di odorizzazione, potere calorifico e pressione	-	38	57	52	51
	Qualità commerciale	-	2	1	3	1
	Sicurezza	-	-	2	2	3
	Verifiche post contatore	-	-	-	3	-
Tutela consumatori	Informazioni alla clientela su tariffe elettriche	-	-	-	-	-
Distribuzione e vendita gas	Libero accesso al servizio e condizioni economiche di fornitura	6	20	9	10	-
	Verifica applicazione coefficiente K di correzione dei volumi	-	-	-	-	15
Tariffe	Distribuzione gas	-	-	2	2	3
	Distribuzione energia elettrica	-	-	-	-	3
	Integrazione tariffaria alle Imprese elettriche minori	-	-	-	-	2
Legale	Ispezioni presso soggetti già sottoposti a provvedimenti prescrittivi o sanzionatori	-	-	-	4	3
Altro	Import di energia elettrica, reti di distribuzione comunali	-	-	1	2	-
Impianti incentivati	Impianti di produzione di energia elettrica assimilati, rinnovabili e cogenerativi	1	-	50	33	22
<b>TOTALE</b>		<b>19</b>	<b>71</b>	<b>133</b>	<b>123</b>	<b>114</b>
<i>Di cui in collaborazione con:</i>						
	Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Tutela Mercati	2	58	83	88	92
	Stazione sperimentale per i combustibili	-	38	57	52	51
	Cassa congraglio per il settore elettrico	-	-	50	35	22

TAV. 6.7

## Sintesi delle attività ispettive nel periodo 2003-2007

Numero di verifiche ispettive;  
anno mobile 1 aprile - 31 marzo

servizio di maggior tutela e l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero sulle condizioni di fornitura dell'energia elettrica o sui prezzi biorari.

Verifiche ispettive in materia di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica

Nel periodo maggio-ottobre 2007 sono state effettuate, da personale dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 11 verifiche ispettive, ai sensi della delibera n. 103/07, in materia di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica. Le ispezioni avevano lo scopo di verificare:

- la corretta applicazione degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, relativamente all'anno 2006, di cui al Titolo 2 del *Testo integrato della qualità dei servizi elettrici* (delibera 30 gennaio 2004, n. 4, e successive modifiche e integrazioni);

- il calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all'Autorità relativamente all'anno 2006, di cui al Titolo 3 del medesimo *Testo integrato*;
- la verifica dell'effettivo funzionamento del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione di registrazione della continuità del servizio per le imprese distributrici con numero di clienti alimentati in bassa tensione (BT) non superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2002.

Le verifiche ispettive sulla corretta applicazione degli obblighi di registrazione delle interruzioni e sul calcolo degli indicatori di continuità del servizio sono state effettuate presso le sedi dei centri di telecontrollo degli esercenti e hanno interessato 2 esercizi di una grande azienda di distribuzione e 3 grandi aziende di distribuzione. Detti esercizi e imprese sono stati individuati a campione e la metodologia di registrazione delle interruzioni è stata verificata tramite il controllo delle interruzioni relative all'anno 2006, anch'esse scelte a campione. Per una grande azienda di distribuzione e per 2 esercizi di una

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

grande impresa di distribuzione l'applicazione al campione di interruzioni verificate nel corso dei sopralluoghi dell'Indice di precisione (IP), dell'Indice di correttezza (IC) e dell'Indice di sistema di registrazione (ISR) ha evidenziato valori degli indici compresi nelle fasce di tolleranza, mentre per 2 grandi imprese l'ISR è risultato pari al 95% e dunque al di sotto delle tolleranze ammesse.

Le verifiche ispettive sulla corretta applicazione degli obblighi di registrazione delle interruzioni, sul calcolo degli indicatori di continuità del servizio e sull'effettivo funzionamento del sistema di telecontrollo ha interessato 2 medie aziende e 4

piccole aziende di distribuzione. Per una media azienda è stata riscontrata la non corretta registrazione delle interruzioni ai sensi dell'art. 4 della delibera n. 4/04, e per una piccola azienda è stata riscontrata una violazione generalizzata della delibera n. 4/04.

Complessivamente l'esito dei controlli risulta soddisfacente e conferma la tendenza in atto da alcuni anni di un progressivo miglioramento nella registrazione delle interruzioni da parte delle imprese distributrici.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.8.

TAV. 6.8

Verifiche ispettive  
effettuate in materia di  
continuità del servizio  
di distribuzione  
dell'energia elettrica  
Maggio-Ottobre 2007

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO <sup>(A)</sup>	MOTIVAZIONE	ESITO
3 grandi	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico	Verificati 7 ambiti territoriali tutti con esito positivo  Verificato un valore dell'Indice sistema di registrazione (ISR) del 95%, per 2 grandi imprese
2 esercizi di una grande impresa	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico	Verificati 6 ambiti, tutti con esito positivo  Verificati valori dell'Indice sistema di registrazione (ISR), al di sopra della soglia del 95%, per tutti gli ambiti verificati
2 medie	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni	Verificata la correttezza della registrazione delle interruzioni del servizio elettrico per 1 media impresa Verificata la non conformità alle disposizioni normative in tema di registrazione delle interruzioni per 1 media impresa
4 piccole	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e dell'effettivo funzionamento del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione di registrazione della continuità del servizio	Verificata la correttezza della registrazione delle interruzioni del servizio elettrico e il corretto funzionamento del sistema di telecontrollo per 3 piccole imprese  Verificata una violazione generalizzata della delibera n. 4/04 per 1 piccola impresa

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Controlli tecnici in materia di qualità e sicurezza del gas: grado di odorizzazione, potere calorifico e pressione

Nel periodo 1 aprile 2007 - 31 marzo 2008 sono stati effettuati 51 prelievi di gas, presso 43 imprese di distribuzione del gas, eseguiti dai militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza e dal personale della Stazione sperimentale per i combustibili.

La Stazione sperimentale per i combustibili, quale ente pubblico economico accreditato dal SINAL (Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori per l'esecuzione di prove riguardanti la valutazione dei combustibili) (EN 45001), è riconosciuto e autorizzato da decreti e provvedimenti di autorità pubbliche a effettuare rilevamenti e controlli in campo ambientale e per la sicurezza. Tali controlli consistono in prelievi di gas effettuati, senza preavviso, presso imprese di distribuzione ai sensi delle delibere 26 luglio 2006, n. 164 (per il periodo novembre 2006 - ottobre 2007) e 16 luglio 2007, n. 181 (per il periodo novembre 2007 - ottobre 2008), al fine di verificare i principali parametri di qualità del gas fornito ai clienti finali a mezzo di rete, concernenti il grado di odorizzazione del gas, il potere calorifico superiore e la pressione di fornitura.

I prelievi del gas sono effettuati all'uscita dei gruppi di riduzione finale collocati in posizione distante dai punti di alimentazione della rete di distribuzione; il controllo sul grado di odorizzazione e sul potere calorifico superiore del gas viene eseguito mediante analisi gascromatografica sul campo, eventualmente integrato da analisi di laboratorio nei casi dubbi, mentre quello sulla pressione di fornitura del gas viene eseguito mediante manometro. La legge 6 dicembre 1971, n. 1083, impone infatti ai distributori (per il gas naturale) e ai produttori (per gli altri tipi di gas) l'obbligo di odorizzare il gas. L'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione), attraverso il CIG (Comitato italiano gas), ha emanato le norme tecniche per la corretta odorizzazione del gas. La mancata o insufficiente odorizzazione del gas comporta responsabilità penali per i soggetti obbligati ai sensi della legge n. 1083/71.

Nel corso dei 51 controlli effettuati sono stati accertati sul campo, e confermati anche dalle successive analisi di laboratorio, 5 casi di insufficiente grado di odorizzazione per i quali gli Uffici dell'Autorità hanno adottato i provvedimenti conseguenti. Gli esiti dei controlli tecnici sono riportati in dettaglio nella tavola 6.9.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO <sup>(A)</sup>	MOTIVAZIONE	ESITO
51 prelievi, di cui: - 21 su impianti di 15 grandi; - 23 su impianti di 22 medie; - 7 impianti di 6 piccole.	controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo e alla pressione di fornitura del gas	Accertati 5 casi con un grado di odorizzazione non conforme relativi a 1 grande azienda, 3 medie aziende e 1 piccola azienda

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 6.9

**Controlli tecnici  
effettuati in materia  
di sicurezza e qualità  
del gas**

Aprile 2007 - Marzo 2008

Verifiche ispettive in materia di qualità commerciale e sicurezza del servizio di distribuzione del gas

Nel periodo settembre 2007 - febbraio 2008 sono state effettuate, da personale dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 4 verifiche ispettive, ai sensi della delibera 16 luglio

2007, n. 180, in materia di qualità commerciale e di sicurezza del servizio di distribuzione del gas.

Le ispezioni avevano lo scopo di verificare:

- la corretta attuazione della disciplina in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas ai sensi delle delibere 28 dicembre 2000, n. 236 e 29 settembre 2004, n. 168;

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- la corretta attuazione della disciplina in materia di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas ai sensi delle delibere 2 marzo 2000, n. 47 e n. 168/04.

Le verifiche ispettive sui dati di sicurezza delle reti di distribuzione hanno interessato 3 grandi imprese. Nel corso delle ispezioni sono stati verificati, in particolare, l'efficacia del servizio di pronto intervento e il rispetto degli obblighi minimi annui di ispezione delle reti fissati dall'Autorità, al fine di individuare eventuali fughe di gas e conseguentemente provvedere ai necessari interventi per la loro eliminazione, con lo scopo di accertare la corretta attuazione della delibera n. 168/04 ai fini del riconoscimento degli incentivi per recuperi di sicurezza nella distribuzione del gas naturale ai sensi

dell'art. 33 della medesima delibera. Tutte le 3 grandi imprese di distribuzione hanno superato positivamente la verifica ispettiva e conseguentemente sono stati confermati gli incentivi.

La verifica ispettiva sui dati di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas ha interessato una grande impresa. Nel corso dell'ispezione sono stati controllati, in particolare, la corretta corresponsione degli indennizzi automatici dovuti ai consumatori, la gestione degli appuntamenti personalizzati e la tempestività di esecuzione delle attivazioni. Per quest'ultima verifica ispettiva è in fase di ultimazione la valutazione degli esiti da parte degli uffici competenti.

L'elenco delle verifiche ispettive è riportato in dettaglio nella tavola 6.10.

## TAV. 6.10

Verifiche ispettive effettuate in materia di qualità commerciale e sicurezza del servizio di distribuzione del gas  
Settembre 2007 – Febbraio 2008

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO <sup>(A)</sup>	MOTIVAZIONE	ESITO
4 grandi aziende	Verificare la corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione di gas delle delibere n. 47/00, n. 236/00 e n. 168/04	Verificata la corretta attuazione della delibera n. 168/04 ai fini del riconoscimento degli incentivi per del gas naturale per 3 grandi aziende  Valutazione in corso per 1 grande azienda in materia di qualità commerciale

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

## Monitoraggio dei punti di contatto con la clientela

Con la delibera 26 ottobre 2007, n. 272, l'Autorità ha ritenuto opportuno avviare un monitoraggio delle risposte fornite dai punti di contatto con la clientela per il servizio elettrico, con particolare riferimento ai *call center* degli esercenti la maggior tutela, alle richieste di chiarimenti e informazioni dei clienti sulle condizioni di fornitura dell'energia elettrica o sui prezzi biorari. La verifica telefonica dell'attuazione della delibera n. 272/07 da parte degli esercenti il servizio di maggior tutela e/o l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero è stata effettuata dai militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, secondo la *Procedura per i controlli di cui al punto 3, lettera b), della deliberazione*

*dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 26 ottobre 2007, n. 272, svolti tramite telefonate al servizio clienti dei soggetti obbligati, predisposta dagli Uffici dell'Autorità. Per soggetti obbligati si intende i soggetti esercenti il servizio di maggior tutela e/o l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero.*

Nel periodo novembre 2007 – marzo 2008 sono state effettuate dai militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza 366 telefonate ai *call center* di 21 esercenti il servizio di maggior tutela e/o l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero. I controlli telefonici avevano a oggetto, in particolare, la verifica del rispetto degli obblighi posti dall'articolo 2.1, lettera a) e dagli articoli 3 e 4, della delibera n. 272/07.

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In totale sono stati sottoposti ai controlli 21 soggetti, appartenenti alle tre tipologie seguenti:

- esercenti il servizio di maggior tutela che svolgono in maniera integrata, anche transitoriamente, sia il servizio di maggior tutela sia l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero;
- esercenti il servizio di maggior tutela e l'attività di vendita ai clienti del mercato libero, facenti parte di gruppi societari in cui sono state separate le società che svolgono l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero da quelle che svolgono il servizio di maggior tutela;
- esercenti il servizio di maggior tutela appartenenti a gruppi societari nei quali è presente una società che svolge l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero, che utilizzano nella comunicazione e nei rapporti con i clienti il marchio del gruppo in maniera predominante rispetto all'identificativo della singola società.

In esito ai controlli telefonici, con delibera 29 febbraio 2008, n. 11 (VIS), l'Autorità ha intimato a 7 grandi e a 3 medie imprese, di adempiere agli obblighi riguardanti il servizio telefonico commerciale di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera a), della delibera n. 272/07 e di inviare all'Autorità lo schema dell'albero fonico (IVR), compresi i messaggi preregistrati, aggiornato in ottemperanza ai suddetti obblighi, in formato audio e cartaceo; ha intimato, inoltre, a una grande impresa di adeguare il proprio sito Internet a quanto previsto all'art. 2, comma 2.1, lettera d), della delibera n. 272/07; ha richiesto, infine, a tutte le 10 società di inviare all'Autorità le istruzioni impartite agli operatori del servizio telefonico commerciale per le risposte da fornire ai clienti sul servizio di maggior tutela e/o sull'attività di vendita ai clienti del mercato libero e/o informazioni riguardanti le condizioni economiche biorarie.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.11.

TAV. 6.11

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO <sup>(A)</sup>	MOTIVAZIONE	ESITO
15 grandi e 6 medie	Monitoraggio delle risposte fornite dai punti di contatto con la clientela per il servizio elettrico, con particolare riferimento ai <i>call center</i> degli esercenti la maggior tutela, alle richieste di chiarimenti e informazioni dei clienti sulle condizioni di fornitura dell'energia elettrica o sui prezzi biorari	Intimazione per 7 grandi e per 3 medie imprese ad adempiere agli obblighi riguardanti il servizio telefonico commerciale della delibera n. 272/07

**Monitoraggio delle risposte fornite dai punti di contatto con la clientela degli esercenti il servizio di maggior tutela e l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero**

Novembre 2007 – Marzo 2008

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Verifiche ispettive in materia di applicazione del coefficiente di correzione dei volumi

Nel periodo gennaio 2008 – marzo 2008 sono state effettuate, da personale dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 15 verifiche ispettive, ai sensi della delibera 4 dicembre 2007,

n. 302, in materia di applicazione del coefficiente di correzione dei volumi da parte di imprese di distribuzione e/o vendita del gas.

Le ispezioni avevano lo scopo di verificare la corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale delle delibere n. 237/00, n. 207/02, n. 138/03, n. 138/04, n. 170/04 e n. 108/06, con particolare riferimento al

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

coefficiente di correzione dei volumi K. Le verifiche ispettive si sono rese necessarie a seguito di quanto emerso dalla delibera n. 227/07 a chiusura dell'attività istruttoria, avviata con delibera n. 124/07, sull'applicazione da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale, del coefficiente di adeguamento tariffario M e del coefficiente di correzione dei volumi K di cui alle delibere n. 237/00 e n. 138/04.

I coefficienti M e K sono fondamentali per determinare l'energia effettivamente consumata e fatturata ai clienti finali. Infatti, oltre al misuratore di volume (il "contatore", che calcola i metri cubi consumati), utilizzato per i piccoli consumatori (famiglie comprese) per la pressione e la temperatura si ricorre all'uso di uno specifico coefficiente con il quale è possibile riferire il prezzo della bolletta ai quantitativi di gas naturale effettivamente consumati. Si tratta del coefficiente M, i cui valori sono stabiliti per ogni zona climatica secondo tabelle differenziate per località, in base ai "gradi giorno" e alle altitudini. Le imprese sono tenute ad applicare tali valori stabiliti e resi noti dall'Autorità con la delibera n. 237/00.

A tutela dei consumatori, l'Autorità ha previsto che il coefficiente M debba essere chiaramente indicato nella bolletta, insieme ai metri cubi di gas (volumi) misurati dal contatore. Il coefficiente M si applica per i clienti finali con misura del gas

in bassa pressione, dotati di gruppi di misura volumetrici, appartenenti a una classe inferiore alla classe G40, non provvisti di correttori. I clienti allacciati alla rete di distribuzione dotati di contatore con potenzialità superiore a quella delle utenze a cui si applica il coefficiente M, possono richiedere l'installazione (con oneri a proprio carico) anche di apparecchiature di correzione omologate. In mancanza di tali apparecchiature, la correzione avviene attraverso l'applicazione del coefficiente K, che tiene conto in maniera convenzionale della temperatura e della pressione. La metodologia per la determinazione del coefficiente K è concordata tra l'impresa di distribuzione e quella di vendita. Se non c'è accordo, si applica il criterio di calcolo stabilito dall'Autorità con la delibera n. 108/06. I risultati dell'attività istruttoria sono stati già acquisiti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano che ha avviato, in tale ambito, una propria indagine.

Le verifiche ispettive sulla corretta applicazione del coefficiente di correzione dei volumi K hanno riguardato, al 31 marzo 2008, 15 imprese delle 33 programmate dalla delibera n. 302/07, tra cui una grande società distribuzione gas e 14 imprese di vendita gas di cui 9 grandi, 4 medie e una piccola. È attualmente in corso la valutazione degli esiti delle ispezioni da parte degli Uffici competenti dell'Autorità.

L'elenco degli accertamenti effettuati è riportato in dettaglio nella tavola 6.12.

## TAV. 6.12

Verifiche ispettive in materia di applicazione del coefficiente di correzione dei volumi nella distribuzione e nella vendita di gas naturale

Gennaio - Marzo 2008

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO <sup>(A)</sup>	MOTIVAZIONE	ESITO
10 grandi 4 medie 1 piccola	Verifica della corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale delle deliberazioni n. 237/00, n. 207/02, n. 138/03, n. 138/04, n. 170/04, con particolare riferimento al coefficiente di correzione dei volumi	Esito in corso di valutazione

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Verifiche ispettive in materia di tariffe di distribuzione gas

Nel periodo agosto 2007 – dicembre 2007 sono state effettuate, da personale dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 3 ispezioni, ai sensi della delibera 11 giugno 2007, n. 133, in materia di tariffe di distribuzione del gas.

Le ispezioni avevano lo scopo di verificare la:

- correttezza dei dati tecnici (numero dei clienti e quantità di gas distribuito, ripartiti per fasce di consumo, quantità di gas immesso e potere calorifico superiore) inviati all'Autorità ai fini della determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale secondo il regime ordinario di cui alle deliberazioni n. 170/04 e 30 settembre 2004, n. 173, per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007;
- correttezza dei dati economici e patrimoniali inviati all'Autorità ai fini della determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale secondo il regime ordinario di cui alle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04, nonché la loro congruenza con i dati riportati nei bilanci di esercizio e con quelli forniti ai sensi della delibera 21 dicembre 2001, n. 311, con riferimento agli esercizi 2004 e 2005;

- corretta applicazione delle tariffe approvate;
- corretta applicazione della metodologia tariffaria introdotta dalla delibera n. 170/04 con particolare riferimento alla modalità di aggregazione delle località servite da rete gas in ambiti tariffari e alla valutazione degli elementi che hanno portato alla presentazione dell'istanza per il riconoscimento del tasso di recupero di produttività ridotto di cui all'art. 7, comma 7.1.5, della medesima delibera n. 170/04;
- corretta applicazione della normativa in materia di separazione contabile e amministrativa di cui alla delibera n. 311/01.

Le verifiche ispettive hanno interessato una media e 2 piccole imprese di distribuzione.

Nel corso delle ispezioni sono stati controllati, in particolare, il potere calorifico superiore applicato nella conversione delle tariffe, documenti di fatturazione, pubblicazione delle tariffe applicate, bilanci di esercizio e l'*unbundling* contabile.

È attualmente in corso la valutazione degli esiti delle ispezioni da parte degli Uffici competenti.

L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato in dettaglio nella tavola 6.13.

## TAV. 6.13

**Verifiche ispettive in materia di tariffe di distribuzione del gas**  
Agosto-Dicembre 2007

IMPRESE	MOTIVAZIONE	ESITO
SOTTOPOSTE A CONTROLLO <sup>(A)</sup>		
1 media	Verifica della corretta applicazione delle tariffe di distribuzione gas	Esiti in corso di valutazione
2 piccole		

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

## Verifiche ispettive in materia di tariffe di distribuzione dell'energia elettrica

Nel periodo novembre 2007 – marzo 2008 sono state effettuate, da personale dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 3 ispezioni, ai sensi della delibera 4 giugno 2007, n. 127, e della delibera 14 dicembre 2007, n. 320, in materia di tariffe di distribuzione dell'energia elettrica.

Le ispezioni, avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione:

- della normativa in materia di regolazione dei corrispettivi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, di cui alla Parte II del *Testo integrato per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica*;

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- della normativa in materia di perequazione generale di cui alla Parte III, titolo 1, sezione 1, del *Testo integrato* e di integrazione, di cui alla Parte III, titolo 2, del *Testo integrato*, nonché delle disposizioni di cui alla delibera 20 luglio 2005, n. 115;
- della normativa in materia di prestazioni patrimoniali imposte, di cui alla Parte IV del *Testo integrato*;
- della normativa in materia di separazione contabile e amministrativa di cui alle delibere 11 maggio 1999, n. 61 e 21 dicembre 2001, n. 310.

Le verifiche ispettive sul rispetto delle disposizioni del *Testo integrato per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica* hanno interessato due grandi aziende e una piccola azienda di distribuzione.

Per una grande azienda sono state riscontrate violazioni in merito al passaggio automatico dei clienti con tariffe biorarie alla nuova bioraria prevista dall'Autorità, un'offerta di modalità di fatturazione a rate costanti incompatibile con il processo di liberalizzazione del mercato e un'offerta di energia verde che, qualora venisse considerata come un'opzione ulteriore, costituirebbe una violazione del comma 4.1 e dell'art. 7 del *Testo integrato per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica*.

È attualmente in corso la valutazione degli esiti delle ispezioni da parte degli Uffici competenti per una grande azienda e una piccola azienda.

L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato in dettaglio nella tavola 6.14.

TAV. 6.14

Verifiche ispettive in materia di tariffe di distribuzione dell'energia elettrica  
Novembre 2006

IMPRESE	MOTIVAZIONE	ESITO
SOTTOPOSTE A CONTROLLO <sup>(A)</sup>		
2 grandi	Verifica della corretta applicazione delle tariffe di distribuzione	Esiti in corso di valutazione per 1 grande impresa e 1 piccola impresa
1 piccola		
		Criticità emerse per 1 grande impresa

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Verifiche ispettive in materia di riconoscimento delle integrazioni tariffarie nei confronti di imprese elettriche minori non trasferite all'Enel

Nel periodo giugno 2007 – ottobre 2007 sono state effettuate, da personale dell'Autorità, della CCSE e con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 2 ispezioni, ai sensi della delibera 4 aprile 2007, n. 87, in materia di riconoscimento delle integrazioni tariffarie.

Le ispezioni avevano lo scopo di accertare:

- la corretta rilevazione e attribuzione di costi e ricavi al servizio elettrico oggetto di integrazione tariffaria, anche in relazione alle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle imprese elettriche minori;
- la presenza di sussidi incrociati tra attività oggetto di integrazione tariffaria e altre attività, non direttamente desumibile dalla documentazione contabile fornita dalle imprese in sede istruttoria, con particolare riferimento alle operazioni infra gruppo;
- la corretta applicazione della vigente normativa relativa alle reti di distribuzione, in particolare quella riguardante la valorizzazione delle perdite, l'installazione dei misuratori e l'applicazione delle tariffe, inclusa la verifica del vincolo V1 di cui all'art. 9 del *Testo integrato*;
- la corretta applicazione della normativa in materia di separazione contabile e amministrativa di cui alle deliberazioni n. 61/99 e n. 310/01;

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- lo stato di efficienza dei sistemi di produzione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, anche mediante sopralluogo.

Le verifiche ispettive hanno interessato 2 imprese elettriche minori non trasferite all'Enel di medie dimensioni, in merito al riconoscimento delle integrazioni tariffarie relativamente ai periodi successivi al 1998. Nel corso delle ispezioni sono stati controllati, in particolare, documenti di fatturazione, contratti di fornitura dell'energia elettrica, la pubblicazione delle opzioni tariffarie, dichiarazioni relative a ricavi ammessi, l'*unbundling* contabile, contratti per servizi, crediti e debiti e l'effi-

cienza dei sistemi di produzione, distribuzione e misura dell'energia elettrica.

Per una impresa elettrica minore di medie dimensioni sono emerse criticità di natura tecnica e contabile, con riferimento ai dati comunicati per la determinazione delle integrazioni tariffarie. È attualmente in corso la valutazione degli esiti dell'ispezione da parte degli Uffici competenti dell'Autorità e della CCSE nei confronti dell'altra impresa elettrica minore di medie dimensioni.

L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato in dettaglio nella tavola 6.15.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO <sup>(A)</sup>	MOTIVAZIONE	ESITO
2 medie	Verifica delle dichiarazioni rilasciate e documentazioni prodotte nell'ambito del processo istruttorio finalizzato al riconoscimento delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, relativamente ai periodi successivi al 1998	Criticità di natura tecnica e contabile emerse per 1 impresa elettrica minore di medie dimensioni.  Esiti in corso di valutazione per 1 impresa elettrica minore di medie dimensioni

TAV. 6.15

Verifiche ispettive in materia di riconoscimento delle integrazioni tariffarie nei confronti di imprese elettriche minori non trasferibili all'Enel

Giugno-Ottobre 2007

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Verifiche ispettive nei confronti di esercenti già oggetto di procedimenti prescrittivi e/o sanzionatori

Nel mese di maggio 2007 sono state effettuate, da personale dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 3 ispezioni, ai sensi della delibera 4 aprile 2007, n. 86, nei confronti di esercenti già oggetto di procedimenti prescrittivi e/o sanzionatori. Le ispezioni avevano lo scopo di verificare rispettivamente:

- per una grande azienda di distribuzione dell'energia elettrica; l'adempimento dell'ordine impartito dall'Autorità con delibera 1 agosto 2006, n. 176, di non connettere, né stabilmente né temporaneamente, nessuna altra utenza diversa da un determinato stabilimento industriale, alla sezione

di trasformazione a MT presso una stazione elettrica allo stesso dedicata, fino a che le condizioni della domanda siano compatibili con il riconoscimento di tale diritto esclusivo;

- per una grande azienda di distribuzione gas; la rimozione dalle Condizioni di accesso e dal Prezziario delle clausole che prevedevano, per gli utenti del servizio, oltre alla tariffa approvata dall'Autorità ai sensi della delibera n. 170/04, anche il pagamento di ulteriori corrispettivi imputati a prestazioni già remunerate con la tariffa, in caso di accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali;
- per una grande azienda di vendita gas; l'osservanza delle disposizioni di cui alla delibera 18 ottobre 2001, n. 229, e in particolare dell'art. 10 che riconosce al cliente finale, qualora sussistano le condizioni descritte al comma 10.3,

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il diritto alla rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita del gas, e del comma 10.2 che prevede che, al cliente che si trovi nelle citate condizioni, l'esercente dia informazione, nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile, della possibilità di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti e delle relative modalità.

Per una grande società di vendita gas è stata avviata, con delibera 18 settembre 2007, n. 228, un'istruttoria formale in materia di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas, in quanto la società non ha informato in modo

adeguato i clienti della possibilità di pagare i corrispettivi in bolletta in diverse rate. La mancanza di adeguata informazione in merito a tale obbligo era già costata alla società una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di circa 25.000 €, irrogata con delibera 10 ottobre 2005, n. 216. Per la grande impresa di distribuzione gas è stata disposta l'archiviazione della pratica. È attualmente in corso la valutazione degli esiti delle ispezioni da parte degli Uffici competenti per la grande azienda di distribuzione dell'energia elettrica.

L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato in dettaglio nella tavola 6.16.

## TAV. 6.16

Verifiche ispettive nei confronti di esercenti già oggetto di procedimenti prescrittivi e/o sanzionatori  
Maggio 2007

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPRESSE SOTTOPOSTE A CONTROLLO <sup>(A)</sup>	MOTIVAZIONE	ESITO
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA	1 grande	Verifica della connessione esclusiva di un cliente alla sezione di trasformazione a MT presso una stazione elettrica allo stesso dedicata	Esiti in corso di valutazione
DISTRIBUZIONE DEL GAS	1 grande 5 esercizi di una grande impresa	Verifica della corretta applicazione delle disposizioni relative alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale	Verificata la corretta applicazione delle disposizioni relative alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas
VENDITA DEL GAS	1 grande	Verifica della corretta applicazione delle disposizioni della delibera n. 29/01	Accertata la violazione delle norme in materia di informativa sulle modalità di rateizzazione

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Verifiche ispettive sugli impianti di produzione di energia elettrica incentivata

In considerazione della rilevanza economica degli oneri posti a carico del sistema elettrico dai meccanismi di incentivazione destinati alle fonti rinnovabili, alle cosiddette fonti assimilate e agli impianti di cogenerazione, l'Autorità, sin dal 2004, ha deciso di intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi

sugli impianti di produzione incentivati, avvalendosi della CCSE ai sensi della delibera 22 aprile 2004, n. 60.

La CCSE ha quindi costituito un Comitato di esperti che ha emanato un Regolamento per l'effettuazione delle verifiche e dei sopralluoghi e ha proceduto alla selezione, tramite bandi, di un pool di esperti verificatori provenienti dal mondo universitario e dall'industria.

Dall'inizio di queste attività di verifica al 31 marzo 2008 risul-

tano effettuate ispezioni su 105 impianti, per una potenza installata complessiva di oltre 7,150 MW, per il 54% circa costituita da impianti assimilati.

Dal punto di vista della tipologia del trattamento incentivante riconosciuto, le verifiche ispettive hanno riguardato i seguenti segmenti:

- 47 impianti assimilati, per una potenza installata pari a 3.722 MW, dei quali 24 impianti titolari di convenzioni di cessione destinata CIP6, 6 impianti con convenzioni ex provvedimento CIP 14 novembre 1990, n. 34, e 18 impianti con cessioni di eccedenze. Di questi, 20 impianti, per una potenza complessiva pari a 2.166 MW, hanno richiesto anche il riconoscimento della condizione di cogenerazione ai sensi della delibera 19 marzo 2002, n. 42;
- 33 impianti cogenerativi, per una potenza pari a 2.986 MW;
- 25 impianti rinnovabili, per una potenza pari a 457 MW, di cui 12 alimentati a biomasse, 10 a rifiuti solidi urbani (RSU), 2 a biogas, oltre a un impianto eolico.

Il programma di verifiche ispettive sugli impianti di produzione incentivati per accertare la sussistenza dei presupposti secondo i quali gli impianti hanno usufruito di incentivazioni prevedeva un obiettivo triennale di 150 impianti da verificare, tramite sopralluogo.

I seguiti amministrativi, nonché i supplementi istruttori e documentali posti dagli esiti relativi alla prime annualità, oltre che alcune disposizioni poste dalle leggi 27 dicembre 2006, n. 296, e 23 dicembre 2005, n. 266, hanno comportato un significativo rallentamento nelle attività svolte in avvalimento dalla CCSE: nel periodo 1 aprile 2007 – 31 marzo 2008 la CCSE ha potuto effettuare verifiche, tramite sopralluogo, solo su 22 impianti, per complessivi 2.513 MW, a fronte di 33 e 50 nelle due annualità precedenti.

Gli esiti ispettivi hanno anche evidenziato l'esigenza di chiarimenti e interpretazioni del quadro normativo, specie per quan-

to riguarda la definizione di servizi ausiliari e l'utilizzo di combustibili fossili congiuntamente a combustibili di processo o residui, RSU o biomasse.

Gli accertamenti finora conclusi hanno consentito di:

- incassare, con conseguente sgravio del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate (e della componente  $A_3$ , oggi l'onere generale di sistema più rilevante gravante sulle bollette), circa 31,5 milioni di euro, relativi a incentivazioni indebitamente percepite da impianti assimilati nell'ambito del provvedimento CIP6 e da impianti che, non rispettando la condizione di cogenerazione, devono acquistare i certificati verdi;
- avviare le procedure per il recupero amministrativo di 91 milioni di euro, di cui circa 59 connessi a importi indebitamente percepiti da impianti assimilati CIP6 e 32 relativi all'obbligo di acquisto dei certificati verdi, per impianti che non sono risultati cogenerativi.

Tali recuperi, a valle degli inevitabili seguiti di contenzioso, sono destinati a produrre effetti anche con riferimento alle produzioni dei prossimi anni, contribuendo a ridurre anche per il futuro il fabbisogno del conto  $A_3$ .

Oltre ai recuperi amministrativi sopra citati, la campagna di verifiche ispettive in corso ha consentito di riscontrare:

- un rilevante effetto di *moral suasion*, nel senso che la campagna di ispezioni ha indotto una maggior propensione alle verifiche interne e al rispetto delle norme;
- una miglior definizione del quadro normativo, soprattutto con riferimento agli aspetti applicativi e ai casi particolarmente complessi;
- l'efficacia di una formula di collaborazione con la CCSE che, attraverso il Comitato esperti e la costituzione di nuclei ispettivi selezionati, ha visto la collaborazione delle migliori Università e dei più accreditati esperti del settore.

TAV. 6.17

Verifiche ispettive  
in materia di impianti  
di produzione incentivata  
svolte con la CCSE

Agosto 2006 – Marzo 2007

	IMPIANTI			DI CUI ANCHE COGENERATIVI		
	NUMERO	MW	%	NUMERO	MW	%
Assimilati CIP6	24	2.903		9	1.838	
Assimilati ex CIP n. 34/90	5	532		3	237	
Assimilati eccedenze	18	288		8	92	
<b>TOTALE ASSIMILATI</b>	<b>47</b>	<b>3.723</b>	<b>51,9%</b>	<b>20</b>	<b>2.166</b>	<b>30,2</b>
Cogenerativi puri	33	2.986				
<b>TOTALE COGENERATIVI</b>	<b>33</b>	<b>2.986</b>	<b>41,7%</b>	<b>53</b>	<b>5.152</b>	<b>71,9</b>
Biomasse	12	201				
Biogas	2	7				
Eolico	1	22				
RSU	10	228				
<b>TOTALE RINNOVABILI</b>	<b>25</b>	<b>457</b>	<b>6,4%</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>105</b>	<b>7.166</b>	<b>100,0%</b>			

## Istruttorie formali e sanzioni

L'esercizio della funzione sanzionatoria dell'Autorità, intensificatosi negli ultimi anni, si consolida nel 2007 e assume un rilievo destinato a divenire sempre più centrale. Infatti, in settori come quelli energetici, caratterizzati da una regolazione ormai matura, si fa sempre più forte il bisogno di interventi volti a garantire l'effettivo rispetto delle norme da parte degli operatori.

La centralità della funzione repressiva è peraltro evidenziata dalla stessa legge n. 481/95 istitutiva dell'Autorità che (all'art. 2, comma 20, lettera c), definisce in termini ampi sia le tipologie di illecito (violazione dei provvedimenti dell'Autorità, rifiuto da parte degli esercenti di fornire le informazioni richieste dall'Autorità, non veridicità delle informazioni rese), sia (per quanto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie)<sup>1</sup> lo spettro entro cui determinare l'entità della sanzione (compreso tra un minimo di circa 25.000 € e un massimo di circa 150

milioni di euro).

Il carico dei procedimenti gestiti nel 2007 (tra avviati e conclusi) è nettamente aumentato rispetto a quello del 2006 (168 contro 88), anche se il dato è parzialmente enfatizzato dal numero dei procedimenti relativi alla misura del gas dove, come vedremo, l'Autorità ha intrapreso una massiccia azione di verifica delle inadempienze riscontrate a seguito di un'istruttoria conoscitiva condotta nell'estate dello scorso anno. Mentre è rimasto sostanzialmente invariato il numero dei procedimenti conclusi (45 nel 2007, 48 nel 2006), si registra un'impennata dei procedimenti avviati, pari a 123 (contro i 40 avviati nel 2006).

Tra le istruttorie concluse nel 2007, 24 hanno dato luogo all'accertamento delle responsabilità e all'applicazione delle sanzioni, mentre in 21 procedimenti l'Autorità, all'esito del contraddittorio con gli operatori, ha dichiarato l'insussistenza

<sup>1</sup> Nei casi di reiterazione delle violazioni, infatti, l'Autorità può disporre (qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti) la sospensione dell'attività di impresa fino a 6 mesi. Essa inoltre (qualora l'esercente svolga l'attività sulla base di un titolo concessorio) può anche proporre al ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione.

delle violazioni contestate. Questo, unitamente al fatto che i procedimenti relativi alle grosse violazioni in materia di sicurezza del sistema e di esigenze conoscitive dell'Autorità si sono conclusi con il pagamento in misura ridotta della sanzione (ancora possibile per gli illeciti commessi anteriormente alla legge 14 maggio 2005, n. 80), spiega l'ammontare relativamente ridotto delle sanzioni complessivamente irrogate, pari a circa 14 milioni di euro.

---

#### Violazione delle esigenze di sicurezza del sistema

---

Numerosi sono i procedimenti gestiti dall'Autorità nel 2007 per violazione di norme poste a presidio della sicurezza del sistema, con riferimento sia al settore elettrico che a quello del gas. Sotto tale macroprofilo, le istruttorie sono riconducibili ad almeno 3 diverse tipologie di violazioni tutte considerate di particolare gravità.

Anzitutto l'Autorità ha concluso le istruttorie avviate in seguito al cosiddetto *blackout* del 28 settembre 2003, evento che ha determinato l'interruzione totale del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale a eccezione della Sardegna, comportando gravi disagi a utenti e consumatori oltre a conseguenze onerose per il sistema economico italiano. Nel complesso i procedimenti gestiti in materia hanno evidenziato la responsabilità di tutte le 8 le società di produzione coinvolte, di 4 delle 25 società di distribuzione, di una delle 11 società proprietarie di porzioni della rete di trasmissione nazionale, nonché del medesimo gestore della rete. La maggior parte di tali esercenti si è avvalsa della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto gli illeciti erano anteriori alla legge n. 80/05). Durante i procedimenti gli esercenti coinvolti hanno posto in essere concrete misure correttive, volte ad adeguare alle norme dell'Autorità le modalità di gestione degli impianti e degli scambi informativi necessari all'esercizio coordinato dei medesimi: in tal modo, i procedimenti avviati si sono dimostrati un efficace strumento di allineamento delle condotte degli operatori con la regolazione tecnica posta a presidio delle esigenze di sicurezza e continuità del servizio. Nei casi in cui invece non vi è stato da parte degli operatori un integrale adeguamento alla normativa richiamata o questo è stato avviato ma non ancora concluso, l'Autorità è intervenuta con apposite misure prescrittive.

Un secondo gruppo di violazioni attiene a disposizioni volte a tutelare la cosiddetta sicurezza post contatore nell'erogazione del gas naturale: qui l'Autorità ha avviato 4 procedimenti nei confronti di altrettante imprese esercenti il servizio di distribuzione di gas.

Infine, con riferimento all'incolumità pubblica, è stato avviata un'istruttoria formale nei confronti di un grosso distributore di gas naturale per violazione dell'obbligo di servizio di pronto intervento, che impone agli esercenti di arrivare sul luogo di intervento entro sessanta minuti dalla chiamata per almeno il 90% delle chiamate: si tratta di obblighi strumentali alla tutela dell'incolumità delle persone e delle cose, che si declinano nella tempestività e diffusione delle risposte alle chiamate di pronto intervento.

---

#### Violazione delle disposizioni in materia di accesso ed erogazione dei servizi di rete

---

L'Autorità ha concluso un'istruttoria aperta nei confronti della società esercente il servizio di stoccaggio di gas naturale per non avere adeguato la propria condotta commerciale alla nuova disciplina in materia, da un lato continuando a offrire servizi cosiddetti speciali senza aver trasmesso all'Autorità le informazioni necessarie ai fini della valutazione dei medesimi, dall'altro non recependo nelle proprie condizioni generali di contratto alcune delle disposizioni in materia di corrispettivi di bilanciamento. La società è stata ritenuta responsabile di violazioni che, essendosi protratte per un periodo relativamente circoscritto (meno di sei mesi) e non avendo prodotto alcun danno per il sistema e per gli utenti, né indebiti vantaggi per l'esercente, sono state qualificate di lieve gravità.

Sono stati altresì conclusi 2 procedimenti paralleli avviati nei confronti del Gestore della rete e di Enel Distribuzione Spa per avere il primo stipulato in luogo della seconda, praticando peraltro corrispettivi difformi da quelli dovuti in base alla vigente disciplina tariffaria, un contratto per l'erogazione del servizio di trasporto corrispondente a un punto di prelievo dalla rete di trasmissione nazionale a favore di un cliente finale.

Entrambe le società si sono avvalse della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta, trattandosi di illeciti anteriori alla legge n. 80/05.